

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2017

Misure urgenti per le autonomie locali.

Art. 10

(Norma di rinvio)

1. Il riferimento operato nell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), alla procedura e al limite di cui, rispettivamente, ai commi 14 e 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), deve intendersi operato al corrispondente limite e alla procedura previsti, rispettivamente, ai commi 2 e 6 dell'articolo 4.